COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione dirigenziale n. 962 del 10/06/2025

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DIMISSIONARIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI TAORMINA PER IL TRIENNIO 2023 – 2026 E PER IL PERIODO RESIDUALE ALLA NATURALE SCADENZA DEL COLLEGIO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. nr. 71 del 02.11.2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Taormina per il triennio 2023 – 2026, composto da tre membri e determinato il relativo compenso;

- con deliberazione di C.C.n. 02 del 24.02.2025 è stato incrementato il compenso annuo ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023 – 2026, con decorrenza dalla data di esecutività della stessa;

- con pec acquisita al protocollo generale dell'Ente al n°11566 del 20.03.2025 il Dott. Guzzardi Michelangelo rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di componente e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Taormina 2023 - 2026;

- che il periodo di prorogatio, di cui all'art. 3 del D.L. 293/94, convertito con modificazioni dell'art.1 della L.444/94, recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 22/95, è fissato per un massimo di 45 giorni;

- che si rende necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario del predetto organo di revisione contabile triennio 2023 – 2026, per il tempo residuale alla naturale scadenza del Collegio;

Visti gli articoli dal 234 al 241 del TUEL, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., concernenti la Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali e l'art. 57 della L.R. n.48/1991, che disciplina in Sicilia le modalità di elezione dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;

Visto il D. Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli

"iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

Considerato che:
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n. 23 è stato approvato il regolamento in attuazione dell'art.16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2111 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011 n. 148, per l'istituzione dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e la modalità di scelta dell'Organo di Revisione Economico – Finanziaria;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012 relativa alle prime indicazioni in merito al nuovo sistema di nomina dei revisori dei Conti degli Enti Locali previsto dall'art.16, comma 25 del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011;
- la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con l''art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11.08.2016 a sua volta successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. n. 16 dell'11.08.2017 che prevede testualmente "*l'articolo 10 della L.R. 17/03/2016 n.3 è sostituito dal seguente*:

1. *Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

***a**. fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:*

1. iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2. conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b. fascia 2 – comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1. iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2. avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3. conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

***c.** fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città metropolitane:*

1. iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2. avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3. conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di

due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è soppresso;b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse."

Preso atto che il Comune di Taormina rientra nella fascia 2 avendo una popolazione superiore a 5.000 e fino a 15.000 abitanti, per cui la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei Conti composto da tre membri;

Ritenuto di dover indire, per le finalità sopra evidenziate, la procedura per la sostituzione, del componente dimissionario del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Taormina per il triennio 2023 – 2026, con l'approvazione dell'avviso da emanarsi e pubblicarsi secondo le modalità ed i termini di legge;

Visto lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente determinazione, predisposto in conformità al modello di cui alla circolare n, 13 del 27/11/2019 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali della Regione Sicilia, per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in osservanza alle disposizioni dell'art.6, comma 3, della L.R. 11/08/2016 n.17 così come modificato dall'art.39 comma 1 della L.R. n.16/2017, e delle Circolari n. 13650 del 16/9/2016 e n.9084 del 24/05/2017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si procederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Comune di Taormina e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Richiamato il Decreto Sindacale n.1 del 02.01.2024 di nomina in E.Q. Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Entrate in P.O.;

Visti:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante "*Nuove norme in materia di revisori contabili";*

• il D.M. n. 475 del 25/09/1997 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";*

• il D.M. 20/5/2005 "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*";

• il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*";

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante ";*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009",* e successive modifiche e integrazioni

• l'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. interente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;

• l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;

• il D.M 20 maggio 2015 concernente "A*ggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali*";

• il D.M. 21/12/2018, "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali*" pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;

- la Circolare n. 4 diramata il 17/03/2021 dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nella quale si precisa che gli avvisi pubblici per l'Elezione degli Organi di Revisione Economico Finanziario degli Enti Locali emanai a seguito dell'entrata in vigore della norma ha novellato il comma 7 dell'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, dovranno tenere conto del dimezzamento del numero massimo di incarichi, da otto a quattro;

-il D.Lgs. n.118/2011;

-il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-Lo Statuto Comunale;

-il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di approvare l'allegato Avviso Pubblico, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, "**APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DIMISSIONARIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI TAORMINA PER IL TRIENNIO 2023 – 2026 E PER IL PERIODO RESIDUALE ALLA NATURALE SCADENZA DEL COLLEGIO**", conforme allo schema

proposto dalla Regione Siciliana, Dipartimento delle Autonomie Locali con circolare n° 13 del 27/11/2019;

2) Di approvare lo schema di Domanda di partecipazione "All. A", quale parte integrante della presente determina, per la nomina di un componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Taormina 2023 – 2026;

3) Di disporre la pubblicazione della presente Determina, dell'allegato avviso e dello schema di domanda all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune sezione "Avvisi"e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;

4) Di dare atto che il Consiglio Comunale, dovrà procedere, con apposita deliberazione, alla sostituzione, tramite sorteggio, del componente dimissionario del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023 - 2026, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina e per il tempo residuale alla naturale scadenza del Collegio (02.11.2026 salvo *prorogatio*);

5) Di dare atto che l'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, e successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti;

6) Di dare atto che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, trovano la loro disciplina negli artt. Da 234 a 241 del D. Lgs. N. 267/2000, nell'art. 9 della L.R. n. 15 dell'11/05/1993 e nel vigente regolamento di contabilità.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(la torre angela / InfoCamere S.C.p.A.)
con firma digitale